

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI GROUP

NEWSLETTER

HRMILAW MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI

NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 49_2020 DEL 15 DICEMBRE 2020

A cura di:
DATA MANAGEMENT
Presidio Normativo

*Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:
info@datamanagement.it*

powered by  STUDIO
TRIBUTARIO
CORINALDESI

Indice Argomenti

ADEMPIMENTI	2
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di novembre 2020	2
SCADENZIARIO DICEMBRE 2020	3
16 DICEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI	3
16 DICEMBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE	3
31 DICEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO	4
31 DICEMBRE: CONTRIBUTI NON DEDOTTI PREVIDAI	4
31 DICEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS	4
31 DICEMBRE: PIGNORAMENTI ESATTORIALI.....	6
31 DICEMBRE: VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	6
31 DICEMBRE: SMART WORKING O CONGEDO STRAORDINARIO PER QUARANTENA	6
31 DICEMBRE: SMART WORKING PER SOGGETTI FRAGILI.....	7
31 DICEMBRE: FRINGE BENEFIT	7
31 DICEMBRE: ACCORDO BREXIT 	7
SCADENZARIO GENNAIO 2021	8
12 GENNAIO: CONGUAGLIO FISCALE	8
12 GENNAIO: IMPUTABILITÀ DEI COMPENSI	8
15 GENNAIO: ASSISTENZA FISCALE DIRETTA	8
16 GENNAIO: VERSAMENTI UNIFICATI*	8
16 GENNAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE	9
20 GENNAIO: FONDO COMETA.....	9
20 GENNAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM	9
20 GENNAIO: CONTRIBUTI PREVIDAI	9
31 GENNAIO: PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI	9
31 GENNAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO	9
31 GENNAIO: QUAS.....	10
31 GENNAIO: DENUNCIA UNIEMENS.....	10
31 GENNAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE	10
FESTIVITÀ	11
DICEMBRE 2020	11
GENNAIO 2021.....	11
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO	12
IN ARRIVO I "BONUS" COVID PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO	12
SOSPENSIONE ATTIVITA' SCOLASTICA, LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO PER IL GENITORE ASSENTE	14
SEZIONE CONTRATTUALE	16
FONDO METASALUTE, AL VIA LA PROCEDURA PER L'INCLUSIONE DEI FAMILIARI NON A CARICO PER L'ANNO 2021	16
FOCUS	18
INAIL: ON LINE IL TUTORIAL PER IL PASSAGGIO ALL'IDENTITÀ DIGITALE	18
IL QUESITO DEL MESE	20
COD. RECUPERO INDENNITÀ COVID IN UNIEMENS	20

N.B. - In caso di consultazione in modalità PDF, cliccare l'indice per visualizzare l'argomento di interesse.

ADEMPIMENTI

TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di novembre 2020

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 novembre 2020 al 14 dicembre 2020, è pari a 1,375000.

RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2020 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2019	venerdì 17 gennaio	1,793830
gennaio 2020	venerdì 21 febbraio	0,271341
febbraio 2020	lunedì 16 marzo	0,250000
marzo 2020	mercoledì 15 aprile	0,448171
aprile 2020	venerdì 15 maggio	0,500000
maggio 2020	lunedì 15 giugno	0,625000
giugno 2020	mercoledì 15 luglio	0,750000
luglio 2020	mercoledì 12 agosto	0,875000
agosto 2020	martedì 15 settembre	1,000000
settembre 2020	venerdì 16 ottobre	1,125000
ottobre 2020	lunedì 16 novembre	1,250000
novembre 2020	martedì 15 dicembre	1,375000

SCADENZIARIO DICEMBRE 2020

16 DICEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) la rateizzazione dell'addizionale regionale e comunale, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- g) importi sottoposti a regime di detassazione;
- h) le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito;
- i) versamenti previdenziali e INAIL sospesi a causa del Covid-19, da versare per intero in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020 o per il 50% in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020.
- j) versamento dell'acconto (90%) dell'imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del TFR per il 2019;

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- b) Uffici postali abilitati;
- c) Concessionario della riscossione.

16 DICEMBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

31 DICEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenentari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 DICEMBRE: CONTRIBUTI NON DEDOTTI PREVIDAI

Entro fine dicembre occorre inviare la comunicazione degli eventuali contributi dovuti per il 2019, ma non dedotti fiscalmente, operazione che poteva essere attuata attraverso i modelli 730 oppure Unico. L'adempimento riguarda chiaramente chi risulta iscritto a un fondo pensione. La comunicazione ha lo scopo di far sì che quando verranno erogate le prestazioni, che si tratti di rendita o di pensione, venga esclusa dalle tasse la quota corrispondente all'importo dei contributi non dedotti. La comunicazione in oggetto, in base al vecchio regime fiscale, doveva essere fatta entro il 30 settembre dell'anno successivo.

31 DICEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

Ai sensi della circolare Inps nr. 124/2020, i datori di lavoro che intendono usufruire dell'incentivo all'occupazione IOlavoro, a partire dal flusso Uniemens di competenza novembre (spedizione fine dicembre 2020) dovranno esporre i lavoratori per i quali hanno diritto all'agevolazione, nel seguente modo:

- l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale> vanno esposti come se non esistesse alcuna agevolazione contributiva
- all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> vanno esposti i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "IOLA", avente il significato di "Incentivo IOlavoro di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 52/2020 se nel limite de minimis o

Il valore "ILAV", avente il significato di "Incentivo IOlavoro di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 52/2020" se oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis"

- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "H00" (Stato);

- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente

-nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza da gennaio a ottobre 2020. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021.

Inoltre ai fini dell'applicazione dei controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la compilazione dell'elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

- Elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo all'esonero contributivo arretrato "L529" se nel limite de minimis o "L531" se oltre i limiti
 - Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: inserire il valore 'N';
 - Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
 - Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
- Si fa, inoltre, presente che la somma degli importi esposti nella sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere uguale all'importo esposto nell'elemento <ImportoArrIncentivo>, a parità di <CodiceCausale>

Qualora invece l'esonero spetta in concomitanza con l'esonero della Legge di Bilancio 2018 si dovrà procedere nel seguente modo:

- l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale> vanno esposti come se non esistesse alcuna agevolazione contributiva
- all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> vanno esposti i seguenti elementi:
 - nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "IOLC", avente il significato di "Incentivo IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 52/2020 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")" o "ILAC", avente il significato di "Incentivo IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 52/2020 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 se oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis";
 - nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "H00" (Stato);
 - nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente
 - nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza da gennaio a ottobre 2020. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021.

Inoltre ai fini dell'applicazione dei controlli finalizzati al monitoraggio della spesa si richiede la compilazione dell'elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

- Elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo all'esonero contributivo arretrato "L533" se nel limite de minimis o "L535" se oltre i limiti
- Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: inserire il valore 'N';
- Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

Si fa, inoltre, presente che la somma degli importi esposti nella sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere uguale all'importo esposto nell'elemento <ImportoArrIncentivo>, a parità di <CodiceCausale>

Ai sensi della circolare Inps 133/2020, i datori di lavoro interessati all'esonero contributivo per assunzioni/trasformazioni, a partire dall'Uniemens di competenza novembre 2020 devono:

- Valorizzare l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale> come se non vi fosse l'agevolazione e in particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

- Il valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
 - nell'elemento <TipoloIncentivo> dovrà essere inserito il valore "IREC" avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 d.l. 104/2020";
 - nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "H00" (Stato);
 - nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
 - nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo dell'esonero relativo ai mesi pregressi (ovvero dei mesi di competenza agosto, settembre e ottobre 2020). La valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza novembre e dicembre 2020 nonché gennaio 2021.

Inoltre per monitorare la spesa si richiede la compilazione dell'elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità

- nell'elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale definito per il conguaglio, relativo all'esonero contributivo arretrato "L537";
- nell' elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: inserire il valore 'N';
- nell' elemento <AnnoMeseRif>: indicare l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

La somma degli importi esposti nella sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere uguale all'importo esposto nell'elemento <ImportoArrIncentivo>, a parità di <CodiceCausale>.

31 DICEMBRE: PIGNORAMENTI ESATTORIALI

Fino a questa data sono sospesi tutti i pignoramenti esattoriali presso terzi. Quindi il datore di lavoro riprenderà ad effettuare le trattenute, a livello di busta paga, a decorrere da gennaio 2021.

31 DICEMBRE: VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Termine ultimo entro cui versare la terza e quarta rata dei contributi previdenziali sospesi a causa del Covid-19 (msg. Inps 3882/2020).

Ciò costituisce condizione necessaria per beneficiare della rateizzazione del rimanente 50%, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

31 DICEMBRE: SMART WORKING O CONGEDO STRAORDINARIO PER QUARANTENA

Termine ultimo per usufruire dello smart working oppure del congedo straordinario retribuito (nel caso in cui l'attività lavorativa non possa essere svolta in modalità smart) per quarantena verificatosi a causa di contatto del figlio minore rispettivamente di anni 16 o 14, convivente. Il medesimo diritto viene riconosciuto anche nel caso di sospensione dell'attività scolastica (articolo 22 decreto Ristori). Per i figli con età compresa tra i 14 e i 16 anni (sia in caso di quarantena da contatto che di sospensione dell'attività didattica) il congedo straordinario diventa non retribuito.

31 DICEMBRE: SMART WORKING PER SOGGETTI FRAGILI

A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 i lavoratori fragili (lavoratori con disabilità, gli immunodepressi, gli oncologici o lavoratori che sono sottoposti a terapie salvavita) hanno diritto a svolgere l'attività lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

31 DICEMBRE: FRINGE BENEFIT

Termine ultimo per l'applicazione della disposizione prevista dall' articolo 112 del decreto agosto, la quale ha disposto che per il solo anno 2020 il limite di esenzione per i fringe benefit è elevato a 516,46 euro.

31 DICEMBRE: ACCORDO BREXIT

Il 31 dicembre scade periodo di transizione durante il quale la normativa europea (anche in ambito dei distacchi) continuerà ad applicarsi nel Regno Unito e al Regno Unito come se quest'ultimo fosse ancora uno Stato membro, salvo accordi differenti raggiunti.

SCADENZARIO GENNAIO 2021

12 GENNAIO: CONGUAGLIO FISCALE

Termine entro cui comunicare al sostituto d'imposta altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti da altri sostituti d'imposta nel corso del 2020 ai fini delle operazioni di conguaglio fiscale.

12 GENNAIO: IMPUTABILITÀ DEI COMPENSI

Ai sensi dell'articolo 51 del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche i compensi in denaro e in natura corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, al fine di farli rientrare, per un corretto assoggettamento fiscale, nella Certificazione Unica dell'anno in cui sono maturati. Anche per quanto riguarda la deducibilità del costo relativo alle retribuzioni in capo al datore di lavoro, il criterio applicato è sempre quello della competenza, ovvero saranno deducibili nel periodo d'imposta precedente.

15 GENNAIO: ASSISTENZA FISCALE DIRETTA

Qualora non dovessero essere comunicate eventuali proroghe, in data 15 Gennaio scade la comunicazione preventiva di disponibilità a prestare assistenza fiscale da parte del datore di lavoro.

16 GENNAIO: VERSAMENTI UNIFICATI*

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (obbligatoriamente servizio Entratel o Fisconline in presenza di crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) importi sottoposti a regime di detassazione;

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- b) Uffici postali abilitati;
- c) Concessionario della riscossione.

16 GENNAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

20 GENNAIO: FONDO COMETA

Entro questa data va effettuato il versamento della contribuzione al fondo Cometa, riferita al trimestre precedente.

Qualche giorno prima del versamento va girata al fondo la distinta (10 gennaio se cartacea - trattasi di spedizione mediante raccomandata A/R, 5 giorni prima della data in cui viene effettuato il bonifico in tutti gli altri casi), al fine dell'abbinamento dei contributi.

20 GENNAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim da parte di tutti i lavoratori appartenenti all'industria chimica, farmaceutica e dei settori affini.

20 GENNAIO: CONTRIBUTI PREVINDAI

Scade il 20 Gennaio il versamento al Fondo Previndai. Tale data deve corrispondere anche alla data di valuta, per questo è necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore dello stesso affinché sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale. Al fine della predisposizione del bonifico è necessario compilare preventivamente la denuncia, la quale rende disponibile un modulo (mod. 053) contenente le informazioni necessarie per predisporre il bonifico.

31 GENNAIO: PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI

Termine ultimo per la trasmissione del prospetto informativo dei disabili inerente la situazione occupazionale riferita al 31 dicembre 2020.

31 GENNAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 GENNAIO: QUAS

S econdo l'articolo 3 del regolamento del Qu.A.S, i contributi Qu.A.S. devono essere versati entro il 31 gennaio di ogni anno per le aziende che aderiscono al sistema MAV-Bonifico Bancario.

La riscossione viene attivata dalla Cassa una volta l'anno mediante invio postale di un MAV bancario elettronico per le aziende che aderiscono alla modalità di pagamento MAV-Bonifico bancario.

31 GENNAIO: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

31 GENNAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE

T ermine entro il quale i contribuenti potranno comunicare, direttamente all'Agenzia delle Entrate, i tipi di spese sanitarie sostenute nel corso del 2020 da escludere, i dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e la relativa data di scadenza, al fine dell'elaborazione della dichiarazione precompilata.

FESTIVITÀ

DICEMBRE 2020

8 Dicembre - Immacolata Concezione: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

25 Dicembre - Natale: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

26 Dicembre – Santo Stefano: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

GENNAIO 2021

1° Gennaio – Primo dell'anno: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

6 gennaio – Epifania: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

IN ARRIVO I “BONUS” COVID PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO

Con il Decreto Legge n. 157 del 30 novembre 2020 il Governo ha deliberato, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'erogazione una tantum di un'indennità pari a 1.000 euro in favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020.

L'articolo 9, a sostegno delle prime due categorie nonché dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori che avessero cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che avessero svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo senza beneficiare di pensione, NASPI o altro reddito da lavoro dipendente, riconosceva un'indennità onnicomprensiva di 1.000 euro.

Allo scopo di non creare disparità è stato garantito un beneficio di uguale importo in favore dei lavoratori:

- dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quello del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano rispettato i requisiti di cui sopra;
- intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 che abbiano svolto almeno trenta giornate lavorative nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;
- autonomi, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie se non alla Gestione separata di cui all'articolo 2 della Legge n. 335/1995 alla data del 17 marzo 2020 con accredito di almeno un contributo mensile, che nel periodo interessato siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile;
- incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 114/1998 con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5000 e titolari di partita IVA attiva e regolare iscrizione alla Gestione separata.

A dimostrazione del possesso cumulativo dei requisiti i dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali dovranno essere titolari di un contratto di lavoro di durata complessiva almeno pari a trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel 2018 nel medesimo settore di durata almeno pari a trenta giornate e non dovranno essere beneficiari di pensione o altro reddito da lavoro dipendente.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro, è riconosciuta un'indennità pari a 1000 euro.

Tali indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e sono erogate nel limite di spesa complessivo pari a 466,5 milioni di euro per l'anno 2020.

SOSPENSIONE ATTIVITA' SCOLASTICA, LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO PER IL GENITORE ASSENTE

Il Tribunale di Trento, con ordinanza dell'8 settembre 2020, per la prima volta si è trovato a dover decidere circa la legittimità del licenziamento intimato ad un dipendente assente dal lavoro per l'assistenza del figlio durante i mesi di sospensione dell'attività scolastica a causa dell'emergenza epidemiologica.

Nel caso di specie, una lavoratrice madre di una bambina di 9 anni e senza la presenza dell'altro genitore, veniva licenziata per giusta causa per assenze ingiustificate dal 8 aprile 2020 al 23 aprile 2020. La stessa, infatti, aveva presentato regolare domanda di congedo parentale nel mese di marzo, ma necessitando di ulteriori giorni di assenza per la cura della figlia richiedeva la fruizione dei giorni di ferie e dei permessi maturati. La richiesta, tuttavia, veniva rifiutata dalla parte datrice, la quale procedeva ad emanare il provvedimento disciplinare massimo.

La dipendente pertanto impugnava il provvedimento di licenziamento adducendo tre motivi di ricorso. Con il primo motivo richiedeva il riconoscimento della nullità del licenziamento in quanto discriminatorio e ritorsivo, irrogato tra l'altro per motivi illeciti. Con il secondo motivo richiedeva l'annullamento del licenziamento per insussistenza del fatto contestato. Infine, con il terzo motivo contestava il provvedimento in quanto carente della giusta causa.

Quanto al primo motivo di ricorso, la domanda non poteva essere accolta in quanto il licenziamento discriminatorio è connotato da specifici caratteri che pregiudicano la parità di trattamento dei lavoratori. Nel caso di specie, la dipendente si limitava a sostenere come il comportamento del datore si collocasse nella fattispecie discriminatoria a danno di una madre sola, senza però assolvere l'onere probatorio circa l'effettiva discriminazione subita. Parimenti, anche l'accusa della ritorsione non trovava accoglimento in quanto mancavano i caratteri tipici della fattispecie.

Al contrario, il terzo motivo veniva ampiamente discusso in quanto meritevole di accoglimento. In primo luogo veniva sottolineato come la dipendente, al momento del licenziamento, godeva di ulteriori 6 giorni di ferie e 70 ore di permessi, per i quali la lavoratrice aveva espressamente fatto richiesta, almeno fino alla ripresa delle normali attività scolastiche. La società, ampiamente informata circa la situazione della propria impiegata, anche in considerazione della precedente richiesta di congedo straordinario, non poteva non tenere conto della reale ed oggettiva condizione di difficoltà in cui la stessa versava.

Anche il CCNL di riferimento e la disciplina in materia consentono al lavoratore un periodo di congedo per gravi motivi familiari: appare indubbio che la necessità di assistere un figlio di 9 anni, senza la presenza dell'altro genitore, la quale a causa dell'emergenza COVID-19 non possa avvalersi del servizio scolastico, integri un grave motivo familiare.

Infine, ulteriore ragione di insussistenza della giusta causa, addotta a fondamento del licenziamento intimato alla ricorrente, era costituita dal carattere giustificato dell'assenza dal lavoro dovuta a impossibilità di svolgere la prestazione per causa non imputabile alla lavoratrice.

Infatti, nel nostro ordinamento la nozione di impossibilità della prestazione deve essere letta in termini di inesigibilità secondo buona fede. È proprio l'articolo 23 del D.L. 18/2020, meglio noto come Decreto Cura Italia, che prevede che il diritto di astenersi dal lavoro per i periodi di sospensione dei servizi educativi,

previsto per tutti i genitori lavoratori di figli di età non superiore a 16 anni, presupponga necessariamente che la prestazione sia divenuta inesigibile a causa della necessità di assistere i figli insorta a seguito della sospensione delle attività didattiche.

Pertanto, accertata l'illegittimità del licenziamento per insussistenza della giusta causa, il tribunale annullava il provvedimento condannando la società datrice alla reintegra della dipendente, oltre che al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto che sarebbe maturata dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

SEZIONE CONTRATTUALE

FONDO METASALUTE, AL VIA LA PROCEDURA PER L'INCLUSIONE DEI FAMILIARI NON A CARICO PER L'ANNO 2021

Con la circolare n. 5/2020, il fondo Metasalute ha comunicato che a partire dal 10 novembre e fino al 4 dicembre 2020 era disponibile la procedura online per l'inclusione a pagamento per l'anno 2021 dei familiari non fiscalmente a carico.

Si tratta delle sole date utili per l'inserimento dei familiari NON a carico per l'anno 2021: difatti, al termine della finestra temporale sarà nuovamente inibita la possibilità di inserire le adesioni dei familiari a pagamento.

Ai fini della valutazione sul carico fiscale del familiare che il lavoratore intende iscrivere, occorrerà far riferimento al carico fiscale presunto del familiare relativamente all'anno per cui si sta chiedendo l'iscrizione e pertanto al 2021.

Dunque, è consentita l'adesione a pagamento dei seguenti componenti non a carico:

- coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non legalmente ed effettivamente separato;
- conviventi di fatto di cui alla L.76/2016 (due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile);
- figli non fiscalmente a carico e non conviventi di lavoratore dipendente iscritto affidati con sentenza di separazione/divorzio all'ex coniuge.

Ad ogni modo, per regolamento il Fondo può richiedere all'iscritto la produzione della documentazione necessaria ad attestare la legittimità dell'adesione quale ad esempio: stato di famiglia, sentenza di separazione o di divorzio, ecc.

Il lavoratore aderente a Metasalute può iscrivere il proprio nucleo familiare non fiscalmente a carico attraverso la propria Area Riservata con le proprie credenziali ed accedere nella apposita sezione "Attiva copertura a pagamento 2021" presente nella sezione "Familiari" (nel Manuale Dipendente, presente sul sito del Fondo, all'interno del quale è illustrata la procedura dettagliata).

Il versamento della contribuzione per il nucleo familiare non fiscalmente a carico, di cui all'art. 3.4 del Regolamento, è annuale anticipato, a totale carico del lavoratore dipendente iscritto e va effettuato attraverso apposito MAV. In aggiunta, il lavoratore dipendente può far aderire i propri familiari non fiscalmente a carico al Piano Base con massimali autonomi o, in caso di piani superiori, allo stesso piano cui egli già aderisce con massimali autonomi.

Circa le richieste di restituzione delle quote versate per errore dovranno pervenire a codesto Fondo tramite la nuova funzionalità disponibile nella sezione "Lista MAV generati", fino al 31 gennaio 2021: dopo tale data non sarà più possibile effettuare le richieste di rimborso per uno o più familiari paganti.

Occorre fare attenzione alla situazione che eventuali richieste di rimborso trasmesse con canali, modalità e tempistiche diverse da quelle indicate non saranno prese in considerazione.

Con riferimento ai lavoratori che nel 2020 hanno attivato il Piano D con il Flexible Benefit potranno attivare per i propri familiari non fiscalmente a carico esclusivamente il Piano Base con massimali autonomi. Inoltre, saranno abilitati all'inserimento dei familiari non fiscalmente a carico i lavoratori "in copertura" e "in attesa di copertura". Non sarà consentita l'iscrizione dei familiari a pagamento per i lavoratori che risulteranno "fuori copertura".

Infine, la decorrenza delle prestazioni sanitarie per il familiare non fiscalmente a carico pagante seguirà la decorrenza della copertura 2021 del lavoratore titolare capo nucleo. Se la copertura è successiva al 1/1/2021 la copertura per i propri familiari paganti sarà attivata dalla data di inizio della propria copertura, pur versando l'intero premio annuale.

FOCUS

INAIL: ON LINE IL TUTORIAL PER IL PASSAGGIO ALL'IDENTITÀ DIGITALE

Il primo dicembre 2020 ha avuto inizio la graduale transizione per l'utilizzo del sistema pubblico di identità digitale (Spid) al fine di poter accedere ai servizi erogati dall'Inail. Un processo che si concluderà il primo ottobre 2021, con il passaggio definitivo di tutti gli utenti alla cd. "strong authentication".

A tal fine l'Inail ha reso disponibile, sul proprio portale, un breve tutorial che riepiloga agli utenti tempi e modalità del percorso che si concluderà il primo ottobre 2021.

Come richiamato nel video, realizzato dalla Direzione centrale pianificazione e comunicazione e disponibile online sul portale dell'Istituto, il piano di transizione digitale introdotto a seguito delle disposizioni di cui al decreto semplificazioni e disciplinato dalla circolare n. 36 del 19 ottobre 2020, porterà entro il 28 febbraio 2021 l'accesso ai siti web della pubblica amministrazione per tutti i nuovi utenti unicamente con Spid, con la Carta d'identità elettronica (Cie) o con la Carta nazionale dei servizi (Cns).

Il passaggio all'identità digitale di tutti gli utenti dei suddetti servizi dovrà concludersi entro il 28 febbraio 2021, data a partire dalla quale le pubbliche amministrazioni non potranno più rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

Per rispettare la predetta scadenza del 30 settembre 2021 e dare comunque ai propri utenti il tempo necessario per procurarsi le credenziali previste dalla legge, l'Inail ha messo a punto un piano per l'attuazione graduale delle nuove modalità di identificazione e accesso ai servizi in rete, strutturato in diverse fasi in base alla categoria di utenti.

Il primo dicembre scatterà l'obbligo di accesso ai servizi online dell'Istituto, con Spid, Cie o Cns, per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, i consulenti del lavoro e i loro delegati, e i soggetti autorizzati ad accedere e operare in qualità di intermediari. L'obbligo riguarderà sia gli utenti già registrati al portale sia quelli che richiederanno per la prima volta l'abilitazione a questi ruoli. Per le altre categorie di utenti, invece, l'accesso continuerà a essere consentito con le credenziali già in uso. Per le nuove richieste di abilitazione, la domanda potrà essere inviata o consegnata alla sede Inail competente, scaricandola dai moduli disponibili sul sito Inail, oppure inoltrata in modalità telematica.

Dal 28 febbraio 2021, ricorda ancora il video, scatterà la seconda fase: l'Inail non rilascerà più nuove credenziali a nessuna categoria di utenti. L'accesso ai nuovi soggetti sarà consentito solo con Spid, Cns o Cie. Anche in questa fase, per i soggetti già registrati e diversi dalle categorie con obbligo di utilizzo esclusivo dal primo dicembre 2020, rimarranno valide le credenziali rilasciate in precedenza fino a nuova data indicata dall'Istituto e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2021.

Dal primo marzo 2021 avrà inizio la terza fase, che riguarderà gli utenti registrati nel profilo Amministrazioni statali in gestione per conto dello Stato, sia nuovi sia già registrati. Da quella data, anch'essi dovranno accedere ai servizi in rete e online dell'Istituto esclusivamente tramite Spid, Cie e Cns.

In base all'andamento del piano, l'Inail potrà individuare, a maggio 2021, una o più ulteriori fasi che riguarderanno le altre categorie di utenti.

Il tutorial si chiude, infine, ricordando la conclusione del percorso, il primo ottobre 2021, con l'accesso esclusivo solo con identità digitale tramite Spid, Cie e Cns per tutta l'utenza dell'Istituto.

IL QUESITO DEL MESE

COD. RECUPERO INDENNITA' COVID IN UNIEMENS



Richiesta:

Abbiamo più casi di dipendenti che hanno presentato domanda di congedo Covid che è stato regolarmente liquidato.

Ora chiedono l'annullo della domanda e la restituzione all'INPS delle indennità erogate.

Ho bisogno di sapere se è previsto un codice di recupero in Uniemens ed eventualmente come procedere.

Nelle circolari INPS non mi sembra siano indicati codici di recupero.



Risposta:

Si conferma che le circolari/messaggi INPS sul tema non hanno indicato i codici recupero da utilizzare, pertanto occorre procedere con una regolarizzazione.

HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@datamanagement.it.